



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA
Divisione VI - Gestione del personale aree funzionali

C.d.g. 975

**Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Roma
SEDE**

OGGETTO: Quesito in ordine alla corretta interpretazione applicativa, disciplina del congedo straordinario retribuito (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001).

Nel riscontrare la nota prot. n. 65551 del 6 agosto 2014, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si segnala che, diversamente da quanto indicato nella nota summenzionata, in cui è riportato che "L'interessata motiva la predetta richiesta ... (omissis) ..., producendo, all'uopo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, nella quale attesta di spostare il proprio domicilio temporaneo presso altro Comune ed altro indirizzo, con contestuale dichiarazione di convivenza ed assistenza al disabile", dall'analisi della documentazione pervenuta in allegato sembra, per contro, che il cambio di domicilio e la relativa dichiarazione di convivenza, siano stati operati non già dalla dipendente, bensì dalla madre della stessa, in considerazione della situazione di handicap grave in cui versa il medesimo genitore.

In altre parole, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è stata formulata dalla lavoratrice, ma dal familiare bisognoso di assistenza.

Tenuto conto, poi, di quanto rappresentato da codesto Ufficio nella nota in premessa, si rinvia alla Circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, a pagina 4, statuisce, tra l'altro, che "Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, ... (omissis).".

Come è ovvio, spetterà a codesta Struttura territoriale disporre per gli usuali controlli diretti a verificare la veridicità delle dichiarazioni espresse dal funzionario.

Resta inteso che, in vista della concessione dell'istituto in esame, il citato requisito della convivenza, previsto proprio al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, deve permanere per tutto il periodo di fruizione del congedo in questione e non, invece, soltanto per una parte di esso.

Ne consegue che, in caso contrario, il congedo in parola, in presenza di tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa di riferimento, potrà essere disposto in favore del richiedente esclusivamente per il limitato lasso di tempo in cui assistente ed assistito risulteranno effettivamente convivere.

IL DIRIGENTE
Dott. Gemaro GADDI